
Titolo

**PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA
DIRETTIVA 2014/34/UE**

**“Apparecchi e sistemi di protezione per atmosfera
potenzialmente esplosiva”**

**Allegato V - MODULO F - Conformità al Tipo basata
sulla verifica del prodotto**

Riferimento

PR PART ON/ATEX/F

*Revisione e data
entrata in vigore*

Rev. 0 del 20/04/2016

Approvato da

IMQ S.p.A. – Funzione FP

Indice

ART. 1.	PREMESSA	3
ART. 2.	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
	2.1. VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ AI SENSI DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE	3
	2.3. CERTIFICAZIONE CE/UE.....	3
	2.4. ESITO DELLA VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ	3
ART. 4.	ITER DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ	4
	4.1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	4
	4.4. ALTRE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ	4
	4.4.1. <i>Verifica della conformità mediante l'esame e la prova di ogni prodotto</i>	4
	4.5. RIESAME E DECISIONE FINALE SUL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE	5
ART. 7.	UTILIZZO DELLE CERTIFICAZIONI, MARCATURA CE, LOGHI	5
	7.1. MARCATURA CE	5

Art. 1. **PREMESSA**

Aggiunta

Nelle presenti Prescrizioni Particolari sono contenuti, secondo quanto stabilito all'Art. 2.2 del *Regolamento Generale per la valutazione della conformità ai sensi delle Direttive Comunitarie per le quali IMQ opera come Organismo Notificato N. 0051* (nel seguito, "Regolamento Generale"), ulteriori dettagli per il rilascio da parte di IMQ dei pertinenti documenti di attestazione della conformità previsti dalla specifica direttiva applicabile.

Nel testo che segue sono riportate le sostituzioni, aggiunte o varianti relative ai singoli articoli del Regolamento Generale, ripetendone la numerazione. Gli articoli del Regolamento Generale non riprodotti nelle presenti Prescrizioni Particolari si intendono applicabili integralmente, esclusi gli articoli 4.2 e 4.3.

Le presenti Prescrizioni Particolari sono riferite alla procedura di valutazione della conformità di cui all'Allegato V – Modulo F – Conformità al Tipo basata sulla verifica del prodotto secondo quanto previsto dall'articolo 13 della direttiva 2014/34/UE.

Art. 2. **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

2.1. Valutazione della Conformità ai sensi delle direttive comunitarie

Aggiunta

Il presente Regolamento si applica ai prodotti così come definiti nell'articolo 1, comma 1 della Direttiva 2014/34/UE (qui di seguito i "**prodotti**"); in particolare, i prodotti di cui al suddetto articolo 1, comma 1 includono:

- a) "**apparecchi e sistemi di protezione**" destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
- b) "**dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione**" destinati a essere utilizzati al di fuori di atmosfere potenzialmente esplosive ma necessari o utili per il funzionamento sicuro degli apparecchi e sistemi di protezione, rispetto ai rischi di esplosione;
- c) i "**componenti**" destinati ad essere inseriti negli apparecchi e sistemi di protezione di cui alla lettera a).

2.3. Certificazione CE/UE

Sostituzione

Il Committente affida a IMQ, che accetta, in qualità di Organismo Notificato ai sensi della Direttiva 2014/34/UE (nel seguito, per brevità, "**Direttiva**"), l'attività di valutazione della *Conformità al Tipo basata sulla verifica del prodotto* come previsto dall'Allegato V - Modulo F della Direttiva.

2.4. Esito della valutazione di conformità

Sostituzione

A conclusione del Servizio, IMQ rilascia al Committente il Certificato CE di verifica del prodotto. In caso di esito negativo, IMQ rilascia al Committente apposita comunicazione con la descrizione delle non conformità riscontrate.

Art. 4. ITER DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

4.1. Presentazione della Domanda

Variante (2° Capoverso)

La richiesta di accedere al Servizio in oggetto, da parte del Committente, avviene mediante presentazione ad IMQ di apposita Domanda di Certificazione, contenente le seguenti informazioni:

- generalità del Fabbrikante (ragione sociale, nome, indirizzo, stato giuridico, ecc.) e, qualora la domanda sia presentata dal suo rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
- l'indirizzo del sito produttivo;
- descrizione del prodotto da certificare;
- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;
- tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti considerata;
- la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia del certificato di esame UE del tipo, se tale certificazione è stata rilasciata da altri Organismi Notificati. La documentazione tecnica deve essere fornita in lingua italiana; eventuali altre lingue sono accettate solo se questo è stato previsto in fase di offerta.

Per le spedizioni di documenti a mezzo posta (o corriere), utilizzare il seguente indirizzo:

IMQ S.p.A.

Via Quintiliano, 43 – I-20138 Milano

c.a. : Funzione prodotto - Area Certificazione Direttive
indicando nell'oggetto "Documentazione tecnica".

Inoltre, la richiesta deve fornire indicazioni sul lotto da provare (riferimento del lotto, numerosità del lotto e, ove applicabile, il numero di matricola di ciascun prodotto del lotto).

IMQ, contestualmente alla conferma dell'ordine, richiede di comunicare la data di inizio produzione dei prodotti interessati.

4.4. Altre procedure di valutazione della conformità

Variante (1° capoverso)

La procedura di valutazione della conformità al Tipo basata sulla verifica del prodotto, prevede che ogni prodotto della produzione sia sottoposto a verifiche e prove adeguate da parte di IMQ in qualità di Organismo Notificato.

4.4.1. Verifica della conformità mediante l'esame e la prova di ogni prodotto

Tutti i prodotti devono essere esaminati singolarmente e sottoposti a prove adeguate, definite nelle pertinenti norme armonizzate e/o a prove equivalenti definite nelle pertinenti specifiche tecniche, per verificarne la conformità al tipo certificato, descritto nel Certificato di Esame UE del tipo e nei requisiti pertinenti della presente Direttiva. In mancanza di una norma armonizzata, IMQ decide quali prove sono opportune.

Il Committente deve comunicare la data o le date di disponibilità dei prodotti da sottoporre alle verifiche e alle prove.

IMQ pianifica l'effettuazione delle verifiche e delle prove di ciascun prodotto del lotto comunicato e definisce il programma di prova. Il programma di prova è scelto tenendo conto che i prodotti al termine delle verifiche devono risultare ancora funzionanti e non inficiati nelle loro caratteristiche prestazionali.

Nel caso in cui la valutazione abbia dato esito positivo, l'iter procede con l'emissione del Certificato CE di verifica del prodotto.

Nel caso in cui uno o più dei prodotti provati fossero trovati non conformi al Tipo certificato e/o ai requisiti pertinenti della Direttiva, IMQ ne informa per iscritto il Committente e prende le misure appropriate per evitare che i prodotti interessati siano messi in commercio.

4.5. Riesame e decisione finale sul rilascio della Certificazione

Aggiunta

Il Certificato CE di verifica del prodotto ha validità illimitata ed è riferito soltanto ai prodotti verificati che sono riportati nel certificato con l'indicazione del numero di matricola di ciascun esemplare o con il numero di lotto.

Art. 7. UTILIZZO DELLE CERTIFICAZIONI, MARCATURA CE, LOGHI

7.1. Marcatura CE

Sostituzione

Il Fabbrikante, per i prodotti che hanno ottenuto da IMQ la certificazione CE di verifica del prodotto, dovrà:

- redigere apposita dichiarazione di conformità e, durante il processo di fabbricazione, apporre la marcatura CE (seguita dal numero identificativo di IMQ **0051**) nel caso di "apparecchi", di "sistemi di protezione" e dei dispositivi di cui all'articolo 1, comma 1 b della Direttiva, secondo le modalità previste dall'articolo 16 della Direttiva stessa;
- redigere un attestato scritto di conformità senza apporre la marcatura CE nel caso di "componenti", secondo le modalità previste dall'articolo 13, paragrafo 3 della Direttiva.

È vietato apporre sui prodotti marchi o iscrizioni che possano confondersi con la marcatura CE. Il Committente dovrà distinguere in modo inequivocabile i suoi prodotti provvisti di marcatura CE da quelli che non ne sono provvisti.